ALLEGATO

Prezzi di riferimento per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) ad e), del regolamento n. 13/64/CEE, salvo i prodotti assimilati

Prodotti per i quali è fissato il prezzo di riferimento	Prezzi di riferimento nella moneta nazionale per chilogrammo					
	Belgio	Germania (R.f.)	Francia	Italia	Lussemburgo	Paesi Bassi
	FB	DM	FF	Lit.	FL	Fl.
Prodotto pilota gruppo n. 1	8,49	0,68	1,03	161	7,79	0,56
Prodotto pilota gruppo n. 2	32,10	3,00	4,21	618	29,88	2,14
Prodotto pilota gruppo n. 3	16,99	1,18	2,05	334	13,22	1,15
Prodotto pilota gruppo n. 4	22,41	1,43	2,56	450	19,89	1,56
Prodotto pilota gruppo n. 5	38,24	3,05	3,34	551	25,75	1,86
Prodotto pilota gruppo n. 6	52,13	4,16	5,74	751	52,13	4,30
Prodotto pilota gruppo n. 7	72,48	5,80	7,16	906	72,48	5,25
Prodotto pilota gruppo n. 8	59,26	4,21	6,65	748	52,75	3,79
Prodotto pilota gruppo n. 9	45,45	3,03	5,18	721	36,75	2,64
Prodotto pilota gruppo n. 10	48,96	3,50	5,23	705	61,12	3,18
Prodotto pilota gruppo n. 11	49,71	4,15	5,52	697	51,07	4,02
Prodotto pilota gruppo n. 12	69,83	6,70	7,07	937	69,83	5,04
Prodotto pilota gruppo n. 13	16,55	1,61	2,15	306	16,03	1,17
Burro di prima qualità ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 61/64/CEE del Consiglio	97,67	6,83	8,52	981	81,76	4,38
Cheddar, in forme intere (mole), di una maturazione da 2 a 3 settimane, avente tenore in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca ed avente tenore d'acqua superiore al 50 % ed inferiore od uguale al 57 % in peso della materia non grassa . .	43,31	3,15	6,02	518	38,73	2,36
Tilsit (Havarti), in forma intera, di una maturazione di 6 settimane, avente tenore in materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca, senza imballaggio	45,45	3,19	5,18	721	45,45	2,64

REGOLAMENTO N. 113/64/CEE DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 1964

relativo ad alcune misure derogatorie, per quanto concerne il latte in polvere, il burro, il latte condensato e alcuni formaggi

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], e in particolare l'articolo 23,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che in alcuni Stati membri il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione del bestiame è importato a prezzi relativamente bassi ; che l'onere all'importazione di tale prodotto, che conseguirebbe all'applicazione dell'articolo 2 del regolamento n. 13/64/CEE, rischia, in certi casi, di aumentare in misura considerevole il costo di produzione della carne di vitello e degli altri prodotti animali ottenuti a base di latte in polvere scremato ; che è opportuno evitare tale onere ;

Considerando che occorre pertanto adottare misure derogatorie al regolamento n. 13/64/CEE

[1] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

per tener conto, d'altro canto, della situazione speciale esistente in taluni Stati membri, relativamente al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione del bestiame ;

Considerando che si può conseguire l'obiettivo summenzionato offrendo temporaneamente agli Stati membri la possibilità di fissare un prezzo d'entrata specifico per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione del bestiame ; che, tuttavia, si deve fissare per tale prezzo d'entrata un limite inferiore al fine di non ostacolare gli scambi intracomunitari di latte scremato in polvere ;

Considerando che, per evitare distorsioni negli scambi intracomunitari, è necessario stabilire altresí un prezzo franco frontiera specifico per le esportazioni di latte scremato in polvere, destinato all'alimentazione del bestiame, in provenienza da uno Stato membro che ha fissato un prezzo d'entrata specifico ; che quest'ultimo può essere fissato prendendo a base la differenza tra il prezzo d'entrata del latte scremato e il prezzo d'entrata specifico stabilito per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione del bestiame ;

Considerando che, per derogare il meno possibile alle disposizioni del regolamento n. 13/64/CEE, occorre calcolare i prelievi e le restituzioni conformemente alle disposizioni del suddetto regolamento per il latte scremato in polvere, destinato all'alimentazione del bestiame, per il quale sono stati fissati un prezzo d'entrata o un prezzo franco frontiera specifici ; che, tuttavia, è necessario precisare le basi di calcolo secondo le diverse possibilità ;

Considerando che è inoltre necessario prevedere disposizioni che garantiscano l'applicazione della regolamentazione suddetta solo al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione del bestiame ;

Considerando che in Italia il burro, sottoprodotto della produzione casearia, è fabbricato da un vasto numero di imprese artigiane ; che la raccolta e il condizionamento in piccole unità degli esigui quantitativi di burro prodotti in tali imprese sono relativamente onerosi ;

Considerando che l'ammontare del prelievo fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 13/64/CEE non terrebbe conto di tali condizioni particolari, dato che i prezzi franco frontiera del burro sono stabiliti in base ai prezzi del burro in imballaggi di grandi dimensioni ;

Considerando che occorre pertanto offrire all'Italia la possibilità, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 13/64/CEE, di maggiorare l'ammontare del prelievo, che risulta dalle disposizioni di cui sopra, di un dato importo che sarà progressivamente eliminato durante il periodo transitorio ;

Considerando che il prodotto pilota per i gruppi nn. 4 e 5 definiti al regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio relativo alla costituzione di gruppi di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1] è il latte condensato presentato in piccole scatole e che l'ammontare del prelievo applicabile ai prodotti assimilati è pari a quello del prodotto pilota ;

Considerando che dalle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo capoverso, prima frase, del regolamento n. 13/64/CEE risulta che l'ammontare della restituzione per un prodotto assimilato il cui prelievo corrisponde a quello del prodotto pilota è pari all'ammontare della restituzione per tale prodotto pilota ; che la differenza tra i prezzi dei prodotti assimilati è tuttavia spesso sensibilmente meno elevata della differenza tra i prezzi del prodotto pilota ; che l'applicazione delle disposizioni suddette potrebbe pertanto determinare la concessione di restituzioni eccessive ; che, al fine di evitare le distorsioni di concorrenza, occorre pertanto prevedere, in deroga alle disposizioni suddette, che, negli scambi intracomunitari dei prodotti assimilati, la restituzione deve essere secondo i casi inferiore a quella applicabile al prodotto pilota, oppure soppressa ;

Considerando che, all'interno della Comunità Economica Europea, i formaggi che appartengono al gruppo n. 7 definito al regolamento n. 111/64/CEE sono praticamente fabbricati solo in Italia ; che a causa dei loro prezzi elevati e dei loro caratteri specifici, essi non competono con gli altri tipi di formaggio ; che pertanto, negli scambi intracomunitari, gli Stati membri non hanno bisogno né di proteggersi tramite i prelievi né di incoraggiare le esportazioni mediante restituzioni ; che gli stessi motivi valgono per il formaggio Roquefort, fabbricato solo in Francia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i prodotti che figurano all'allegato II del regolamento n. 111/64/CEE, alla voce 04.02 A III b) 1., in appresso denominati « latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame », gli Stati membri possono fissare un prezzo d'entrata inferiore a quello fissato per il prodotto pilota del gruppo.

Tale prezzo d'entrata non può essere inferiore a 29,50 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

È determinato un prezzo franco frontiera, per il latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame, all'esportazione di tale prodotto da parte di uno Stato membro che si avvalga della facoltà

[1] Vedi pag. 2174/64 della presente Gazzetta.

prevista all'articolo 1. Tale prezzo è pari al prezzo franco frontiera del prodotto pilota, diminuito della differenza tra il prezzo d'entrata del prodotto pilota ed il prezzo d'entrata fissato conformemente all'articolo 1.

Articolo 3

I prelievi e le restituzioni applicabili al latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame sono calcolati conformemente alle disposizioni del regolamento n. 13/64/CEE, prendendo tuttavia in considerazione :

— il prezzo d'entrata del latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame, da un lato, ed il prezzo franco frontiera del prodotto pilota, dall'altro, se lo Stato membro importatore si avvale esso solo della facoltà di cui all'articolo 1 ;

— il prezzo d'entrata del prodotto pilota, da un lato, ed il prezzo franco frontiera del latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame, dall'altro, se lo Stato membro esportatore si avvale esso solo della facoltà prevista all'articolo 1 ;

— il prezzo d'entrata ed il prezzo franco frontiera del latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame, se i due Stati in questione si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 1.

Articolo 4

Le modalità d'applicazione relative alla garanzia che i prodotti di cui all'articolo 1 sono utilizzati esclusivamente per l'alimentazione del bestiame, sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 25 del regolamento n. 13/64/CEE.

Articolo 5

Per il burro (voce 04.03 della tariffa doganale comune) in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 chilogrammo o meno, la Repubblica italiana può aumentare di 10 unità di conto per 100 chilogrammi l'ammontare del prelievo risultante dall'applicazione dell'articolo 2 del regolamento n. 13/64/CEE. Tale importo di 10 unità di conto è diminuito di un sesto il 1° aprile di ogni anno ed è abolito al termine del periodo transitorio.

Articolo 6

Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione verso gli Stati membri dei prodotti del gruppo n. 4, definito al regolamento n. 111/64/CEE, in imballaggi immediati di contenuto netto di oltre 1,1 chilogrammi e dei prodotti del gruppo n. 5, definito al suddetto regolamento, in imballaggi immediati di contenuto netto di oltre 300 chilogrammi.

L'ammontare massimo della restituzione che può essere concessa all'esportazione verso gli Stati membri dei prodotti del gruppo n. 5, definito al regolamento n. 111/64/CEE, in imballaggi immediati di contenuto superiore a 15 chilogrammi e inferiore o uguale a 300 chilogrammi, è limitato al 50% dell'ammontare massimo risultante dall'applicazione dell'articolo 14 del regolamento n. 13/64/CEE.

Articolo 7

Negli scambi intracomunitari non è riscosso alcun prelievo, non è concessa alcuna restituzione e non è fissato alcun prezzo franco frontiera per i prodotti del gruppo n. 7 definito al regolamento n. 111/64/CEE ; non è riscosso alcun prelievo né concessa alcuna restituzione per il Roquefort.

Articolo 8

Gli articoli da 1 a 4 sono abrogati a decorrere dall'entrata in applicazione della regolamentazione prevista all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE, relativa agli scambi intracomunitari di prodotti del gruppo n. 3 definito dal regolamento n. 111/64/CEE, ed al più tardi il 31 ottobre 1965.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SCHRÖDER